

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte prima - N. 25

Spedizione in abbonamento postale - Filiale di Bologna
art. 2, comma 20/c - Legge 662/96

Euro 0,41

Anno 35

11 ottobre 2004

N. 138

Sommario

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 22

Modifica di confine tra i Comuni di San Benedetto Val di Sambro e Monghidoro, in provincia di Bologna

DELIBERAZIONI REGIONALI

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

- 13 settembre 2004, n. 593: **Convalida della elezione del signor Marco Barbieri a consigliere regionale dell'Emilia-Romagna (artt. 16 e 17, legge elettorale n. 108/1968)**
- 5 ottobre 2004, n. 596: **Presa d'atto delle dimissioni da Presidente della Commissione consiliare "Revisione dello Statuto" presentate dal consigliere Paolo Zanca**
- 6 ottobre 2004, n. 604: **Elezione del consigliere Marco Lombardi quale Presidente della Commissione consiliare Revisione dello Statuto, a seguito delle dimissioni da Presidente del consigliere Paolo Zanca**
- 6 ottobre 2004, n. 605: **Elezione di un componente del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), in sostituzione del signor Emilio Sabattini, dimissionario**

AVVISI DI ESAME COMUNITARIO

Esito positivo di compatibilità della delibera regionale 1583/2003 "Iniziativa 1.1 del Piano Telematico regionale. Concessione di contributi regionali alle attività di ricerca e sviluppo per la Società dell'Informazione"

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 22

MODIFICA DI CONFINE TRA I COMUNI DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO E MONGHIDORO, IN PROVINCIA DI BOLOGNA

*IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:*

Art. 1

1. Il confine tra i Comuni di San Benedetto Val di Sambro e Monghidoro, su proposta dei Consigli comunali interessati e sentite le popolazioni interessate, è modificato secondo le linee risultanti dall'allegata planimetria che, delimitando il nuovo confine catastale, indica in dettaglio le porzioni di terreno che sono oggetto di trasferimento da un Comune all'altro.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Provincia di Bologna è delegata a regolare, con propri atti e nel rispetto dei criteri e principi enunciati dall'articolo 14 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni), i rapporti conseguenti alla modificazione delle circoscrizioni comunali.

Allegato 1 – Planimetria del Comune di Monghidoro

Allegato 1 bis – Planimetria del Comune di San Benedetto Val di Sambro

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 11 ottobre 2004

VASCO ERRANI

(seguono planimetrie)


Allegato 1 - Planimetria del Comune di Monghidoro
allegata alla deliberazione legislativa n. 146/2004




Il Responsabile dell'Area Tecnica

Geom. Michele Panzacchi

C o m u n e d i S a n




Da Monghidoro a S. Benedetto V. di S



Allegato 1 bis - Planimetria del Comune di San Benedetto Val di Sambro
allegata alla deliberazione legislativa n. 146/2004


Area da trasfer



ire al

Comune di TONGHIDORO

a u n w o j



18



IL SINDACO

.OGNA

letto Val di Sambro

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 539 del 29 marzo 2004; oggetto consiliare n. 5513 (VII legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 291, in data 6 aprile 2004;
- assegnato alla I Commissione consiliare permanente "Bilancio Programmazione Affari generali e istituzionali";

- consultazione popolare, a norma della L.R. 8 luglio 1996 n. 24, indetta con deliberazione consiliare n. 583 del 26 luglio 2004.

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 5 del 22 giugno 2004, con relazione scritta del consigliere Mauro Bosi;

- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 5 ottobre 2004, atto n. 146/2004.

AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DELLA NORMAZIONE AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

NOTE

NOTA ALL'ART. 1

Comma 2

1) Il testo dell'art. 14 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 concernente **Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni** è il seguente:

«Art. 14 – *Successione nei rapporti*

1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi Comuni o alla modificazione delle circoscrizioni comunali sono regolati, per delega della Regione, dalla Provincia competente per territorio, tenuto conto dei principi riguardanti la successione delle persone giuridiche e di quanto disposto in proposito dalla legge regionale di modifica delle circoscrizioni.

2. Devono, in ogni caso, essere rispettati i seguenti criteri:

- a) il Comune di nuova istituzione o il Comune la cui circoscrizione risulti ampliata subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi

che afferiscono al territorio e alle popolazioni distaccate dal Comune di origine;

- b) al Comune di nuova istituzione, o al Comune la cui circoscrizione risulti ampliata, è trasferita, d'ufficio o a domanda degli interessati, una quota proporzionale del personale del Comune d'origine, fermo restando il trattamento giuridico ed economico e la qualifica già acquisiti.

3. In caso di istituzione di un nuovo Comune, i regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di origine restano in vigore, in quanto compatibili, sino a quando non vi provveda il Comune di nuova istituzione.

4. Nel caso di un Comune la cui circoscrizione risulti ampliata, negli ambiti territoriali di nuova acquisizione si applicano:

- a) gli atti di programmazione socio-economica e di pianificazione territoriale vigenti nei Comuni di origine, in quanto compatibili, sino a quando non vi provveda il Comune la cui circoscrizione risulti ampliata;
- b) gli altri atti amministrativi a contenuto generale ed i regolamenti del Comune la cui circoscrizione risulti ampliata. ».

DELIBERAZIONI REGIONALI

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 13 settembre 2004, n. 593

Convalida della elezione del signor Marco Barbieri a consigliere regionale dell'Emilia-Romagna (artt. 16 e 17, legge elettorale n. 108/1968)

(Estratto dal resoconto integrale della seduta pomeridiana del 13 settembre 2004)

PRESIDENTE: nella seduta del 26 luglio 2004 è stato proclamato eletto a consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, per surrogazione, il sig. Marco Barbieri ai sensi dell'art. 16 della Legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli delle Regioni a statuto normale).

Ora, trascorsi i quindici giorni prescritti dall'art. 17 – comma 2 – della citata Legge 108/68, l'Assemblea consiliare deve provvedere per la convalida di tale elezione come previsto dallo stesso articolo 17.

Le fattispecie delle condizioni, casi o cause d'ineleggibilità o d'incompatibilità applicabili alla carica di consigliere regionale, sono disciplinate dalla Legge 23 aprile 1981, n. 154, completata dalla Legge 18 gennaio 1992, n. 16, i cui testi sono stati consegnati in tempo opportuno a tutti i componenti di questa Assemblea.

A norma dell'art. 10 del Regolamento interno del Consiglio regionale, l'Ufficio di Presidenza ha proceduto all'esame delle condizioni del predetto consigliere proclamato eletto così formulando la propria proposta (con deliberazione 6 settembre 2004, n. 157):

«(omissis)

Premesso che nella seduta del Consiglio regionale in data 26 luglio 2004 è stato proclamato eletto a consigliere regionale dell'Emilia-Romagna il signor Marco Barbieri in surrogazione del dimissionario consigliere Graziano Delrio, secondo le disposizioni contenute nei commi primo e secondo dell'articolo 16 della Legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto normale);

ritenuto quindi di dover dare corso alla procedura per la convalida delle elezioni di Marco Barbieri a sensi dell'art. 10 del Regolamento interno del Consiglio regionale;

visti:

- l'art. 122 della Costituzione;
- la Legge 2 luglio 2004, n. 165 “Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma della Costituzione”;
- l'art. 8, comma 3 dello Statuto della Regione;
- la Legge 17 febbraio 1968, n. 108 “Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale”, in particolare gli articoli 16 e 17;
- la Legge 23 febbraio 1995, n. 43 “Nuove norme per la elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario”;
- la Legge 23 aprile 1981, n. 154 “Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale”, attualmente in vigore esclusivamente per i consiglieri regionali, ai sensi dell'art. 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”;
- la Legge 19 marzo 1990, n. 55 “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale” e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1

della Legge 23 ottobre 1992, n. 421”, in particolare l'articolo 3, comma 9;

dato atto che è trascorso il termine di cui al secondo comma dell'art. 17 della legge elettorale 108/68, che indica che nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione;

vista la documentazione acquisita agli atti della Direzione generale, relativa al consigliere regionale come sopra proclamato eletto;

accertato che per il sunnominato consigliere regionale non sussistono cause di ineleggibilità, né di incompatibilità, quali indicate dall'articolo 122 della Costituzione, dalla citata Legge 154/81 e dal decreto legislativo 502/92, né alcuna delle condizioni previste dalla Legge 55/90 e successive modificazioni;

dato atto che gli uffici, ciascuno per la propria competenza, daranno attuazione alla presente deliberazione ad avvenuta adozione della deliberazione di convalida da parte del Consiglio regionale;

richiamata la delibera dell'Ufficio di Presidenza del 10 marzo 2003, n. 45 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali”;

dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale, dottor Pietro Curzio – in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

a voti unanimi

delibera:

di proporre al Consiglio regionale la convalida della elezione di Marco Barbieri a consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, secondo quanto disposto dall'art. 17 della Legge 17 febbraio 1968, n. 108, dando atto che detto consigliere è titolare dei doveri, dei diritti e delle prerogative inerenti alla sua funzione a far tempo dalla data dell'avvenuta proclamazione.

(omissis)».

PRESIDENTE: invito tutti i componenti dell'Assemblea, qualora consti alcunché di diverso, a farlo presente.

Non avendo chiesto la parola alcun consigliere, chiedo al Consiglio regionale di convalidare, ad ogni effetto, la elezione del consigliere Marco Barbieri.

Con votazione all'unanimità dei presenti, per alzata di mano, il Consiglio convalida.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 5 ottobre 2004, n. 596

Presa d'atto delle dimissioni da Presidente della Commissione consiliare “Revisione dello Statuto” presentate dal consigliere Paolo Zanca

(Estratto dal resoconto integrale della seduta pomeridiana del 5 ottobre 2004)

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la propria deliberazione in data 17 dicembre 2002, progr. n. 437, con cui il consigliere Paolo Zanca fu eletto Presidente della Commissione consiliare “Revisione dello Statuto” a norma degli articoli 16, comma 6 dello Statuto e 14, comma 2 del regolamento interno;

vista la lettera pervenuta il 28 settembre 2004 e registrata al n. 12780 di protocollo con la quale il medesimo Consigliere comunica di rimettere il mandato di Presidente della Commissione “Revisione dello Statuto”;

ritenuto, quindi, di dover procedere alla presa d'atto delle dimissioni;

previa votazione palese, all'unanimità dei presenti,

delibera:

di prendere atto delle dimissioni presentate dal consigliere regionale Paolo Zanca come Presidente della Commissione consiliare "Revisione dello Statuto".

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 6 ottobre 2004, n. 604

Elezione del consigliere Marco Lombardi quale Presidente della Commissione consiliare Revisione dello Statuto, a seguito delle dimissioni da Presidente del consigliere Paolo Zanca

(Estratto dal resoconto integrale della seduta antimeridiana del 6 ottobre 2004)

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate le proprie deliberazioni:

- progr. n. 247 in data 25 settembre 2001 d'istituzione della Commissione consiliare Revisione dello Statuto a' termini degli articoli 16 e 52 dello Statuto regionale e dell'art. 12 del Regolamento interno;
- progr. n. 248 datata 25 settembre 2001 con la quale il consigliere Marco Lombardi è stato nominato Presidente di detta Commissione consiliare;
- progr. n. 437 del 17 dicembre 2002 con la quale il consigliere Paolo Zanca è stato eletto Presidente della Commissione consiliare Revisione dello Statuto, a seguito delle dimissioni da presidente del consigliere Marco Lombardi;

vista la nota pervenuta in data 28 settembre 2004 e protocollata al n. 12780 del protocollo gnerale del Consiglio con la quale il consigliere Paolo Zanca rimette il mandato di Presidente della surichiamata Commissione;

vista la propria deliberazione progr. n. 596 del 5 ottobre 2004, con cui si è preso atto delle dimissioni da Presidente della Commissione consiliare "Revisione dello Statuto" presentate dal consigliere Paolo Zanca;

ritenuto di dovere ora procedere alla elezione del Presiden-

te della suddetta Commissione secondo il disposto degli articoli 16, comma 6 dello Statuto e 14 – comma 2 del Regolamento, in base ai quali il Presidente di Commissione viene eletto dal Consiglio con le modalità e le procedure prescritte dall'art. 10 – commi 3 e 4 dello Statuto per l'elezione del Presidente dello stesso Consiglio regionale;

rilevato che, a mente della norma statutaria (art. 10 St.) richiamata dai precitati artt. 16 e 14,

- non è stato chiesto di procedere con voto segreto;
- nella seduta di ieri, esperite due votazioni, i relativi scrutini non hanno dato a risultato la maggioranza dei quattro quinti dell'Assemblea;
- oggi, al primo scrutinio, la votazione per appello nominale ha dato il seguente risultato:

(Consiglieri assegnati alla Regione – n. 50)

presenti	n. 35
assenti	n. 15
voti a favore del consigliere Marco Lombardi	n. 34
astenuiti	n. 1

delibera:

di eleggere, quale Presidente della Commissione consiliare Revisione dello Statuto, il consigliere Marco Lombardi.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 6 ottobre 2004, n. 605

Elezione di un componente del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) in sostituzione del signor Emilio Sabattini, dimissionario

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

di eleggere componente del CORECOM, in sostituzione del signor Emilio Sabattini, il signor Paolo Siconolfi, nato a Guardia dei Lombardi (AV), il 5 novembre 1939.

AVVISI DI ESAME COMUNITARIO

Esito positivo di compatibilità della delibera regionale 1583/2003 "Iniziativa 1.1 del Piano Telematico regionale. Concessione di contributi regionali alle attività di ricerca e sviluppo per la Società dell'Informazione"

Si comunica l'esito positivo dell'esame di compatibilità, ai sensi dell'art. 87, par. 3, lett. c) del Trattato dell'U.E., da parte

della Commissione Europea, decisione C(2004) 3467 fin del 22/9/2004 trasmessa con lettera SG-Greffé (2004) D/204249 del 24/9/2002, relativo alla delibera regionale 28 luglio 2003, n. 1583, in quanto la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni in merito alle misure di aiuto oggetto della delibera regionale.

Pertanto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Bollettino, è data attuazione agli aiuti previsti dalla delibera medesima.

IL PRESIDENTE
VASCO ERRANI

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna
Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)
Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini
Libreria Universitaria & Giuridica – Via del Lazzaretto n. 51 – 47100 Forlì
Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Bettini S.n.c. – Via Vescovado n. 5 – 47023 Cesena
Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)
Libreria Feltrinelli – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma
Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

- Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo
- Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41 per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.

Registrazione del Tribunale di Bologna n. 4308 del 18 dicembre 1973 – Proprietario: Giunta regionale nella persona del Presidente Vasco Errani – Direttore responsabile: Roberto Franchini – Responsabile Redazione e Abbonamenti: Lorella Caravita – Stampa e spedizione: Grafica Veneta S.p.A. Trebaseleghe
Stampato su carta riciclata al cento per cento